

Sentenza: n. 26 del 10 febbraio 2014

Materia: bilancio e contabilità pubblica – finanza regionale

Parametri invocati: art. 3, primo comma, art. 119, quarto comma, Cost e principio di leale collaborazione; art. 49, e art. 63 legge costituzionale 1/1963 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto: art. 1, commi da 1 a 8, e art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge, con modificazioni, 22 dicembre 2011, n. 214

Esito: questione di legittimità non fondata

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

La Regione Friuli Venezia Giulia ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 1, commi da 1 a 8, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le norme censurate prevedono deduzioni che vanno ad abbassare la base imponibile delle imposte IRES, IRPEF ed IRAP, con l'effetto di diminuirne il gettito, destinato pro quota o interamente alla Regione, incidendo negativamente sui meccanismi di compartecipazione che rappresentano la forma di finanziamento fondamentale per la Regione, senza, tra l'altro prevedere meccanismi di compensazione.

La Regione Friuli Venezia Giulia non contesta la previsione delle deduzioni, ma la mancata compensazione a favore delle regioni speciali e ritiene che le norme impuginate si pongano in contrasto con:

- l'articolo 3, primo comma, della Costituzione, poiché, da un lato, la Regione Friuli Venezia Giulia partecipa al peso della riduzione delle imposte dirette in misura più rilevante del resto della comunità nazionale; dall'altro lato, tale aumento di entrata non si traduce in un corrispondente aumento della capacità di spesa della Regione;
- l'articolo 63 dello statuto speciale (che prevede che le disposizioni finanziarie di cui al Titolo IV «*possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione*» ma, «*in ogni caso, sentita la Regione*») e con il principio di leale collaborazione, in quanto (pur non apportando una formale modificazione delle disposizioni statutarie), il loro effetto equivale ad una riduzione della quota di partecipazione, che determina un'alterazione del rapporto tra finanza statale e finanza regionale quale fissato dall'articolo 49 dello statuto, senza alcuna attivazione di una procedura di consultazione;
- il principio di corrispondenza tra entrate e funzioni, implicito nel sistema statutario (art. 50) d espresso nell'articolo 119, comma quarto, della Costituzione, essendo evidente come la dimensione quantitativa delle entrate regionali sia correlata all'ampiezza delle funzioni proprie della stessa Regione, e come un "taglio" delle risorse a sua disposizione comporti lo squilibrio tra queste e le funzioni.

La Corte rileva innanzitutto che la Regione Friuli Venezia Giulia, con il ricorso oggetto della sentenza, ripropone le medesime argomentazioni già proposte in passato e sulle quali la Corte stessa si era già pronunciata con la sentenza n. 155 del 2006.

I profili di censura evocati dalla ricorrente si possono riassumere in un unico motivo comune e cioè che le norme oggetto di denuncia hanno alterato il rapporto tra finanza statale e finanza regionale con conseguente lesione dell'autonomia regionale.

Nel rilevare che la Regione Friuli Venezia Giulia non contesta che la disciplina dei tributi su cui incidono le norme denunciate appartenga alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, quanto il fatto che non siano state previste misure compensative, la Corte precisa che, in virtù della citata competenza, il legislatore può non solo variare la disciplina, ma può anche sopprimere dei tributi, e cita la propria sentenza n. 97 del 2013. E, continua la Corte, non può ritenersi che ogni volta che lo Stato interviene su un tributo diminuendo il gettito per le Regioni, tale intervento debba *«essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale, la quale – diversamente – verrebbe ad essere depauperata»* (così la sentenza n. 431 del 2004).

Deve escludersi, invece, da un lato, che possa essere effettuata una atomistica considerazione di isolate disposizioni incidenti sul tributo, senza valutare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, ben potendosi verificare che, per effetto di plurime disposizioni, contenute nella stessa legge oggetto di impugnazione principale, o in altre leggi dirette a governare la medesima manovra finanziaria, il gettito complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni (sentenze n. 298 del 2009, n. 155 del 2006 e n. 431 del 2004).

Dall'altro lato non si può ritenere che dalle disposizioni statutarie (art. 49 in particolare) sia desumibile un principio di invarianza del gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali, che si traduca in una rigida garanzia "quantitativa" di disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato (sentenza n. 241 del 2012).

Infine, in relazione alla dedotta violazione dell'articolo 63, quinto comma, dello statuto e del principio di leale collaborazione, proposto in ragione della mancata attivazione della procedura di consultazione, prevista dalla norma citata, allorquando si debba provvedere alla modificazione delle disposizioni finanziarie di cui al Titolo IV dello statuto medesimo, la Corte ritiene di per sé dirimente la considerazione che, nella specie, nessuna delle norme statutarie è stata oggetto di alcuna modificazione, né formale, né sostanziale, da parte delle disposizioni impugnate, che hanno per oggetto la determinazione della base imponibile di tributi erariali, di competenza esclusiva del legislatore statale.

D'altronde, la Corte ha ripetutamente e costantemente escluso che le procedure collaborative fra Stato e Regioni (salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta direttamente o indirettamente da norme costituzionali) trovino applicazione nell'attività legislativa esclusiva dello Stato, per cui non vi è concorso di competenze diversamente allocate, né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà (sentenze n. 121 e n. 8 del 2013, n. 207 del 2011); e che l'esclusione della rilevanza di tali procedure, che è formulata in riferimento al procedimento legislativo ordinario, *«vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità e d'urgenza"»* (sentenze n. 79 del 2011 e n. 298 del 2009).

Alla luce di quanto sopra esposto la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 ad 8, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossa – in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) ed al principio di leale collaborazione.